

Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - preventivo – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 10092 del 18/05/2015

Ricorso per regolamento - Requisiti di ammissibilità - Esposizione sommaria dei fatti di causa - Necessità - Contenuto - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 10092 del 18/05/2015

Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., qualora non esponga gli estremi della controversia necessari alla definizione della questione di giurisdizione e alla verifica di proponibilità del mezzo, cioè le parti, l'oggetto e il titolo della domanda, il procedimento cui si riferisce l'istanza e la fase in cui esso si trova.

Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 10092 del 18/05/2015